

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 febbraio 2008 a Milano

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Cassa di Risparmio di Padova E Rovigo S.p.A.
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
Veneto Banca S.p.A.

e

le sottoscritte Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO, UIL C.A.

premesso che

- In data 20 dicembre 2006 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, autorizzando la fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI, ha espresso un parere vincolante per l'integrazione dei due Gruppi Bancari perfezionatasi, come noto, lo scorso 1° gennaio 2007;
- per effetto di tale decisione presa ai sensi dell'art. 6, comma 2°, della Legge n.287/90, al Gruppo Intesa Sanpaolo corre l'obbligo di ridurre la propria presenza territoriale mediante la complessiva cessione di n.198 sportelli;
- lo scorso 5 ottobre 2007, al termine della prevista procedura d'asta, è stato raggiunto un accordo tra Intesa Sanpaolo (in qualità di Capogruppo) e Veneto Banca S.c.p.A. (in nome e per conto dell'allora costituenda Veneto Banca S.p.A.);
- conseguentemente il Gruppo Intesa Sanpaolo cederà a Veneto Banca S.p.A. (Banca cessionaria) n. 36 proprie Filiali (rispettivamente: n. 18 saranno cedute da Intesa Sanpaolo, n. 6 dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, n. 8 dalla Cassa di Risparmio di Venezia e n. 4 dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia) individuate nella scheda riepilogativa riportata in allegato alla lettera del 20 dicembre 2007;
- I Consigli di Amministrazione delle suddette Banche cedenti hanno approvato le cessioni previste dall'accennato accordo con Veneto Banca, dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché il trasferimento di rami d'Azienda oggetto del presente atto sia giuridicamente efficace a far data dal 18 febbraio 2008.
- le suddette Società (cedenti e cessionaria) con la menzionata lettera del 20 dicembre 2008 -che qui si dà per integralmente trascritta, ivi compreso il relativo allegato- hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito dalle Banche cedenti alla Banca cessionaria;

le Parti medesime, tutto quanto sopra premesso e considerato, nell'incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento del ramo di azienda, hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina economico-normativa da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti con decorrenza 18 febbraio 2008 dalle Banche cedenti (Intesa Sanpaolo, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Venezia e Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia) a Veneto Banca.

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.

Art. 2

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni la titolarità dei rapporti di lavoro del personale ceduto prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della Banca cessionaria con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge.

Sempre a decorrere dalla predetta data di efficacia giuridica, la Banca cessionaria applicherà nei confronti del personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo

A
FISAC CGIL
MM

Falli
Ratti

FABI

Intesa Sanpaolo

vigente nonché tutte le normative nazionali di settore che disciplinano specifiche materie e tutti gli ulteriori accordi e disposizioni aziendali vigenti presso le stesse in quanto applicabili al Personale ceduto entrato in Azienda a far data dal 18 febbraio 2008, salvo quanto previsto dal presente Accordo;

In attuazione dell'Accordo di Programma 1° agosto 2007 ovvero di altri precedenti accordi sindacali raggiunti in materia di Fondo di Solidarietà e connessi Piani di esodo incentivato presso le Banche cedenti, il personale ceduto che:

1. risultando in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia abbia fatto pervenire entro la data di efficacia giuridica della cessione la propria proposta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro;

ovvero,

2. abbia aderito entro il 17 febbraio 2008 all'offerta al pubblico presso la società cedente mediante presentazione alla rispettiva azienda cedente dell'apposita domanda,

vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Banca cessionaria, secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti dai suddetti accordi che continueranno pertanto a trovare applicazione presso Veneto Banca esclusivamente nei confronti del personale ceduto che, risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si sia avvalso entro il 17 febbraio 2008 della relativa disciplina.

Art. 3

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni, il personale trasferito conserva alle dipendenze della cessionaria l'inquadramento acquisito al momento del passaggio e continua ad essere adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive delle cessionarie, alle stesse mansioni o, in alternativa, a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento in un'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite.

Quanto al personale ceduto con contratto di lavoro di apprendistato, si conviene che lo stesso continuerà a prestare la propria attività lavorativa presso la Banca cessionaria con detta forma giuridica contrattuale individuale in ottemperanza della normativa contrattuale e legale tempo per tempo vigente in materia.

Art. 4


Al personale ceduto verrà riconosciuto l'intero premio aziendale per l'esercizio in corso (2008) alle condizioni e secondo gli importi che saranno definiti per i dipendenti della società cessionaria, considerando a tal fine il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 18 febbraio c.a. come maturato presso l'azienda acquirente.

Art. 5

In materia di assistenza sanitaria le Parti si danno atto che il personale interessato dalle richiamate cessioni e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso le società cedenti, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali tempo per tempo vigenti fino e non oltre il 31 dicembre 2008. A decorrere dal 1 gennaio 2009 il suddetto personale ceduto potrà, iscriversi alla Forma di Assistenza Sanitaria in essere a favore del personale della cessionaria alle condizioni ivi vigenti.

Resta inteso che:

- il personale ceduto, già iscritto alle Casse sanitarie dell'ex Gruppo Intesa e dell'ex Gruppo Sanpaolo IMI, il quale risolverà il rapporto di lavoro per avere maturato il diritto a pensione ai sensi dell'accordo sindacale di Gruppo del 1° agosto 2007 richiamato all'art. 2 (terzo comma) del presente Verbale di Accordo entro i termini temporali ivi previsti, potrà fruire, a richiesta, dell'iscrizione alle predette Casse alle condizioni contemplate dalle rispettive discipline;
- il personale ceduto, già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso le Banche cedenti, il quale accederà al Fondo di Solidarietà ai sensi dell'accordo sindacale di Gruppo del 1° agosto 2007 richiamato all'art. 2 (terzo comma) del presente Verbale di Accordo, manterrà a richiesta il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria delle cedenti di cui è già destinatario fino al mese precedente a quello in cui percepirà il trattamento di pensione dell'AGO, alle medesime condizioni di contribuzione previste tempo per tempo per il personale in servizio della cedente (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda), mantenendo poi, sempre a richiesta, se iscritto alle Casse sanitarie dell'ex Gruppo Intesa e dell'ex Gruppo Sanpaolo IMI la facoltà di proseguire l'iscrizione alle condizioni riservate al personale in quiescenza della cedente.

The bottom of the document features several handwritten signatures and stamps. On the left, there are several large, stylized signatures. In the center, there is a stamp that reads 'FISAC CGIL' and 'As RA' with a signature over it. To the right of this, there is another signature and the text 'FABI'. Further right, there is a signature that appears to be 'A. Rossi'. On the far right, there are more signatures, including one that looks like 'P. Rossi' and another that looks like 'G. Rossi'.

Art. 6

Circa la previdenza complementare, ferme restando le vigenti previsioni normative in materia, le Parti stabiliscono quanto segue:

A) Fondi pensione a contribuzione definita

I dipendenti ceduti, iscritti alla data del 17 febbraio 2008 a Fondi Pensione a contribuzione definita, potranno in via alternativa:

- 1) "congelare" la propria posizione previdenziale complementare maturata alla predetta data presso il Fondo di appartenenza alle condizioni ivi vigenti, iscrivendosi, al contempo, alla forma di previdenza complementare prevista presso Veneto Banca alle condizioni ivi vigenti conservando i livelli di contribuzione aziendale (e le relative dinamiche in essere), al momento della cessione, presso le cedenti;
- 2) trasferire dal giorno successivo alla predetta data alla forma di previdenza complementare prevista per i dipendenti di Veneto Banca, la posizione da loro maturata sino al 17 febbraio 2008 alle condizioni ivi vigenti conservando i livelli di contribuzione (e le relative dinamiche in essere) aziendale in essere, al momento della cessione, presso le cedenti;

B) Fondi pensione a prestazione definita

Per i dipendenti interessati dal trasferimento d'azienda, aderenti alla data del 17 febbraio 2008 a Fondi Pensione a prestazione definita si prevede quanto segue:

1. se iscritti alla Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino, alla fattispecie in discorso saranno applicate le previsioni di cui all'art. 41 bis dello Statuto della Cassa medesima;
2. se iscritti al Fondo pensioni Carive, gli stessi potranno iscriversi sin dalla data della cessione alla forma di previdenza complementare di cui sono destinatari i lavoratori di Veneto Banca alle condizioni ivi vigenti

Art. 7

Veneto Banca continuerà ad assicurare al personale complessivamente ceduto il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati o già deliberati alla data del conferimento, alle condizioni e misure in essere presso le cedenti. Per la successiva erogazione di agevolazioni finanziarie nonché per le condizioni di conto corrente, dalla predetta data di efficacia giuridica si applicherà la normativa aziendale vigente presso la cessionaria.

Art. 8

Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività sopresse e ai permessi ex art. 91 (6° comma) CCNL 12 febbraio 2005 relative al personale interessato, Veneto Banca subentra in tutte le posizioni di debito / credito maturate presso le Banche cedenti fino al 17 febbraio 2008.

Art. 9

Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della Banca cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.

Art. 10

Per quanto concerne il premio di fedeltà Veneto Banca riconoscerà al personale proveniente dal gruppo Intesa San Paolo l'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati presso le relative aziende all'atto del trasferimento dei rapporti di lavoro.

Il premio sarà erogato da Veneto Banca alla maturazione delle anzianità previste presso quest'ultima (25° e 35° anno di servizio) e ciascuno dei relativi importi - ove spettanti - si comporrà di due quote determinate in ragione dei periodi di servizio prestati rispettivamente presso la Banca cedente e presso la stessa Veneto Banca.

Sarà scomputato quanto eventualmente già percepito in via di anticipazione a medesimo titolo.

Ai soli dipendenti iscritti alla data del 17 febbraio 2008 al Fondo Interno di Assistenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con almeno 20 anni di servizio effettivo maturati presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, verrà riconosciuto il premio di fedeltà nella misura prevista presso Veneto Banca al maturare del 35° anno di servizio.

Art. 11

La Banca cessionaria favorirà la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente ceduto ricorrendo a un'adeguata formazione, anche al fine di consentire un utilizzo corretto di procedure diverse rispetto a quelle delle Banche cedenti. Le Parti convengono sulla opportunità che le predette risorse siano inserite in appositi programmi di riconversione e di riqualificazione

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "FAB", "G. Aglior", and "P. B. B. B."]

professionale finanziabili anche attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di Solidarietà del settore del credito istituito con D.M. 158/2000 (art 5, comma 1, lettera a) punto 1). All'uopo, saranno perciò predisposti mirati progetti di formazione e addestramento professionale funzionali alla realizzazione di specifici obiettivi di riconversione e di riqualificazione professionale, volti peraltro a favorire il mutamento e/o il rinnovamento delle professionalità delle Risorse coinvolte .

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.

Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.

Veheto Banca S.p.A.

Venia

DIRCREDITO FD

FABI

FALCRI

FIBA/CIS



FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UIL C.A.



Milano, 7 febbraio 2008

Spettabili
Organizzazioni Sindacali
Intesa Sanpaolo
Cassa di Risparmio di Venezia
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Vento Banca
(loro sedi)

Oggetto: lettera a latere del Verbale di Accordo 7 febbraio 2008.

Con riferimento a quanto in oggetto, si precisa che:

Percorsi professionali:

Veneto Banca si impegna a riconoscere gli inquadramenti derivanti dai percorsi professionali in essere alla data di efficacia giuridica della cessione fino alla maturazione prevista dalle rispettive norme di origine, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Anche successivamente a tale data, Veneto Banca consentirà, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive, di completare i percorsi stessi anche mediante attribuzione di diversa figura professionale e/o assegnazione a differente Filiale.

Mobilità

Ferme restando le garanzie previste, contrattuali e di legge, vigenti in materia di mobilità territoriale, la Banca cessionaria compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, tecniche e produttive, si impegna sino al 31 dicembre 2008 a non disporre trasferimenti oltre i 30 km. dal luogo di attuale residenza/domicilio, salvo che il trasferimento costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o di domicilio dell'interessato, ovvero riguardi personale preposto o da preporre ad unità operative che prevedono un servizio alla clientela (agenzie, filiali, succursali, ecc.).

Per il solo personale proveniente da Carive con almeno 20 anni di servizio, per il quale sia già previsto il consenso al trasferimento secondo le normative in essere presso la cedente, i limiti alla mobilità di cui sopra sono contenuti nella misura di 20 km. Tale tutela sarà riconosciuta fino al 31 dicembre 2011.

Saranno mantenute fino alla loro naturale scadenza le indennità di cosiddetto "pendolarismo" attualmente percepite, perdurando le situazioni da cui hanno tratto origine.

Nel caso di ulteriori trasferimenti per esigenze aziendali che interessino il personale di cui sopra e che comportino l'attribuzione di indennità di mobilità ai sensi del CIA di Veneto Banca, i lavoratori interessati potranno optare per il trattamento previsto dal predetto CIA di Veneto Banca ovvero per il mantenimento, sino alla scadenza originaria, di quanto attualmente percepito.


Lavoro a tempo parziale

Veneto Banca ad integrazione di quanto disposto dall'art 9 del citato Verbale di Accordo e su espressa richiesta del personale interessato, rinnoverà i contratti di lavoro a tempo parziale in scadenza nel corso del 2008, con le attuali modalità di fruizione e con scadenza massima prevista fino al 31.12.2009.

Resta confermato che Veneto Banca valuterà con attenzione e favore le richieste motivate da particolari situazioni familiari (a titolo esemplificativo: assistenza a figli fino a sei anni di età) o di salute.

Giorni aggiuntivi di permesso retribuito:

Veneto Banca riconoscerà al personale ceduto proveniente da Carive, ovvero dalla ex Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, o altrimenti destinatario della normativa aziendale di riferimento in materia, il mantenimento dei corrispondenti permessi retribuiti a superamento delle semifestività pregresse. (Carive: commemorazione dei defunti), 21 novembre - Madonna della Salute, giovedì grasso - ultimo giovedì di Carnevale, e del martedì grasso - ultimo martedì di Carnevale. Ex Cassa di risparmio di Udine e Pordenone: martedì grasso - ultimo martedì di Carnevale, mercoledì delle ceneri). Gli stessi saranno riconosciuti come giorni aggiuntivi alle ex festività spettanti da CCNL a medesimo titolo.



Agevolazioni creditizie:

Veneto Banca favorirà l'adeguamento alle condizioni agevolate in essere presso la stessa, anche mediante la concessione di anticipazioni del TFR ad hoc ovvero, in alternativa, l'erogazione di apposite sovvenzioni finalizzate alla sistemazione di posizioni debitorie.

Assistenza sanitaria:

Per il personale ceduto che beneficia di un contributo aziendale a titolo di assistenza sanitaria superiore a quello che sarà riconosciuto da Veneto Banca, la cessionaria manterrà a proprio carico l'eventuale quota a carico del dipendente fino alla completa concorrenza tra gli importi.

Previdenza complementare:

Ai dipendenti interessati dal trasferimento d'azienda, aderenti alla data del 17 febbraio 2008 al Fondo Pensioni Carive a prestazione definita che aderiranno dalla data di efficacia giuridica della cessione alle forme di previdenza complementare a contribuzione definita in essere presso la cedente secondo quanto previsto dall'art. 6 del suddetto Verbale di Accordo, Veneto Banca riconoscerà una contribuzione aziendale pari al 3,5% dell'imponibile T.F.R.

Salvaguardie economiche:

Al personale ceduto, Veneto Banca:

- salvaguarderà le voci retributive percepite al momento del passaggio a titolo di "indennità perequativa" o "assegno di rivalsa" secondo le dinamiche attualmente applicate dalle aziende di provenienza al personale ceduto;
- manterrà sotto forma di assegno ad personam da erogarsi alle relative scadenze previste, il trattamento economico relativo agli attuali automatismi (economici o di carriera), ivi comprese le maggiorazioni previste dai contratti di provenienza, fino all'inquadramento di 3A4L; tale assegno sarà riassorbito fino a concorrenza nel caso di avanzamenti carriera;
- nei confronti del personale ceduto destinatario delle previsioni relative al cosiddetto "assegno integrativo", Veneto Banca riconoscerà alla scadenza di naturale maturazione, un assegno ad personam, riassorbibile nel caso di promozione a Quadro direttivo di 3° o di 4° livello ovvero di passaggio alla Dirigenza;
- trasformerà gli assegni integrativi già percepiti in assegni ad personam rivalutabili, con le dinamiche previste dal CCNL, fino alla concorrenza dell'importo massimo attualmente previsto dalla normativa dell'azienda cedente, riassorbibili nel caso di promozione a Quadro direttivo di 3° o di 4° livello ovvero di passaggio alla Dirigenza.

Ciascun dipendente conserverà l'eventuale parte eccedente lo standard di settore del premio di rendimento percepito presso le cedenti, aggiornato tempo per tempo secondo le rivalutazioni ex CCNL (ove esistenti), le dinamiche collegate agli avanzamenti di carriera e agli scatti di anzianità nonché, per il personale ex Cariplo, al decorrere del tempo, con erogazione mensile.

Resta confermato che la contribuzione aziendale alla previdenza integrativa e i trattamenti economici come sopra definiti e oggetto di speciale salvaguardia, qualora complessivamente superiori a quelli applicati ai dipendenti di Veneto Banca, potranno considerarsi compensativa del maggior importo eventualmente spettante a titolo di "indennità di reggenza" prevista dalla Banca cessionaria

Distinti saluti.

Veneto Banca